

Legge regionale 13 novembre 1989, n.74

Norme integrative della L.R. 16-3-1989 n. 20 - Soppressione associazione intercomunale n. 10 Area Fiorentina

ARTICOLO 1

(Indennita' di carica)

1. Al Presidente del Collegio Commissariale di cui al 2o comma dell'art. unico della LR 16 marzo 1989, n. 20 e' corrisposta una indennita' di carica pari a L. 500.000 mensili.

2. Agli altri componenti dello stesso Collegio Commissariale e' corrisposta una indennita' di carica pari a L. 380.000 mensili.

3. Le indennita' di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di esecutivita' dell'atto di nomina del Collegio da parte del Consiglio Regionale.

4. In caso di cumulo con altre indennita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della LR 8 novembre 1982, n. 81 "Indennita' agli amministratori delle Associazioni Intercomunali e delle Comunita' Montane".

ARTICOLO 2

(Rimborsi spese e indennita' di missione)

1. Al Presidente e ai membri del Collegio Commissariale spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio, qualora risiedano in comuni compresi nell'ambito dell'Associazione Intercomunale "Area Fiorentina".

2. Al Presidente e ai membri del Collegio spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio nonche' delle spese di alloggio e di vitto effettivamente sostenute qualora, per ragioni della loro carica, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune di Firenze.

ARTICOLO 3

(Norme sul Comitato di gestione per il diritto allo studio universitario)

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo III della LR 14 giugno 1989, n. 37, il Presidente del Collegio commissariale, di cui alla LR 16 marzo 89, n. 20, puo' delegare le funzioni del Presidente del Comitato di gestione per gli interventi relativi al diritto allo studio universitario, ad un componente del comitato stesso. In tale ipotesi, il Collegio Commissariale provvede all'integrazione del comitato.

2. Ai membri del comitato di gestione, di nomina del Collegio Commissariale, non si applicano le cause di rieleggibilità concernente il loro rapporto di lavoro o di studio con l'Università'.